

Regolamento dell'Assemblea BPrM spa

Approvato dall'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti del 27 aprile 2018

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/12/2017)

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Presidente dell’Assemblea	3
Art. 3 - Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea	3
Art. 4 - Legittimazione all’intervento in Assemblea	3
Art. 5 – Deleghe	3
Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori	3
Art. 7 - Interventi.....	4
Art. 8 - Poteri del Presidente in materia di interventi.....	4
Art. 9 - Operazioni preliminari al voto.....	4
Art. 10 - Votazione.....	5
Art. 11 - Sospensione o rinvio dei lavori.....	5
Art. 12 - Chiusura dei lavori.....	5
Art. 13 - Ulteriori poteri del Presidente.....	5
Art. 14 – Modifica e pubblicità del Regolamento	5

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.
2. La partecipazione del socio all'Assemblea lo vincola al rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano i lavori Assembleari.

Art. 2 – Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito per brevità Presidente) o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Art. 3 - Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e di Statuto.
2. Possono partecipare all'Assemblea i dirigenti e i dipendenti della società e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente.
3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

Art. 4 - Legittimazione all'intervento in Assemblea

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea viene effettuata nel luogo di svolgimento della riunione e nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale ed il biglietto di ammissione indicato nell'avviso di convocazione.
3. Il Presidente, anche avvalendosi del personale incaricato dalla società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione.
4. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

Art. 5 – Deleghe

1. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche tramite delega. Fermo restando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto, la delega può esser rilasciata dal socio esclusivamente ad altro socio e deve esser redatta sul modulo predisposto dalla società a pena di nullità della stessa.

Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente comunica il numero dei soci presenti, specificando il numero di quelli intervenuti direttamente o per delega.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale costitutivo, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori per una nuova convocazione dell'Assemblea.

3. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Su suo invito possono intervenire anche il Direttore Generale, gli Amministratori e i Sindaci.

3. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi di qualsiasi genere che consentono la registrazione, la fotografia o la trasmissione dell'Assemblea.

Art. 7 - Interventi

1. Coloro che intervengono ai sensi dell'art. 3 hanno diritto di intervento in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio Sindacale ed il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella discussione.

3. Il Presidente stabilisce le modalità degli interventi e l'ordine degli stessi.

4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente, con l'ausilio di eventuali strumenti tecnici, invita l'oratore a concludere.

6. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 8 - Poteri del Presidente in materia di interventi

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove il terzo richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Art. 9 - Operazioni preliminari al voto

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli eventuali esclusi a norma dell'art. 8 del presente Regolamento.

2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - votazione

1. Il Presidente stabilisce, nei limiti delle norme in vigore, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. L'Assemblea può nominare due Scrutatori che possono essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della società.
3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, avvalendosi del segretario o del notaio e degli scrutatori, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori sulla base dei criteri previsti dallo Statuto.

Art. 11 - Sospensione o rinvio dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
2. Il Presidente rinvia la riunione a non oltre cinque giorni nel caso di cui all'art. 2374 c.c. con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della nuova riunione.

Art. 12 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara conclusa la riunione Assembleare.

Art. 13 - Ulteriori poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Art. 14 – Modifica e pubblicità del Regolamento

1. Ogni variazione del presente Regolamento è di competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.
2. Il Presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale della società.